

Repertorio n.

Fasc. n. \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESTAURO CONSERVATIVO  
DI ARREDI LIGNEI (POLTRONE, SEDIE E PANCHE).**

Lotto 1 “Restauro conservativo di arredi lignei con finitura a oro” - Importo a base di gara Euro 17.000,00 - CIG **ZDB2097FC4**

Lotto 2 “Restauro conservativo di arredi lignei in patina” - Importo a base di gara Euro 12.000,00 - CIG **Z3020980BD**

Premesso:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, secondo cui “*Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai [commi da 44 a 46...](#)*”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, ed in particolare l’art. 8, comma 2, lettera c) secondo cui la Città metropolitana “*valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme ...*”;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana secondo cui “*la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze*”;

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, ad in particolare il Capo II avente ad oggetto i Principi della valorizzazione dei beni culturali;
- la Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 *Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali* ed il Regolamento di attuazione 6 giugno 2011, n. 22/R;

#### TRA

- Dott.ssa Rossana Biagioni nata a Firenze il 30/09/1966 la quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale e Sport, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 73 del 31/12/2015 del Sindaco Metropolitano così come modificato dal successivo decreto n. 5 del 23 maggio 2016, per la quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall'art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e dall'art. 7 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

#### E

- Dott. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Impresa \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, (CAP \_\_\_\_\_), C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_ e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ in seguito “Aggiudicatario”;

Premesso che:

- a) Con Determina Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con procedura negoziata, svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stata affidata il “**SERVIZIO DI RESTAURO CONSERVATIVO DI ARREDI LIGNEI (POLTRONE, SEDIE E PANCHE)**” aggiudicata in base ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs 50/2016 e s.m. ovvero sulla base del criterio del minor prezzo, all'Impresa \_\_\_\_\_, con sede legale in (CAP \_\_\_\_\_), C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_ e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, per l'importo di € ..... oltre IVA;
- b) La spesa è finanziata con risorse dell'ente;

- c) Nei confronti dell'impresa aggiudicataria sono state effettuate le verifiche ai fini dell'accertamento dei requisiti di ordine generale ex art.80 del Codice, come risulta dai documenti agli atti del fascicolo;
- d) Dal controllo effettuato in data                      non risulta attiva per la Regione Toscana, nessuna convenzione da parte della Società Consip di cui all'art.26 della L.23/12/1999 n. 488 e s.m., relativa al servizio oggetto del presente contratto;
- e) Le parti dichiarano inoltre che, in conseguenza della tipologia del servizio sussistono, per il presente appalto, rischi di interferenze per i quali è stato redatto il Documento di valutazione dei rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- f) ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, trattandosi di servizio in materia di beni culturali, è stata data esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara in data                      da verbale del responsabile del procedimento, sottoscritto dell'aggiudicatario;

Ciò premesso ed essendo intenzione delle parti stipulare apposito contratto che regoli le prestazioni fra le medesime, le Parti confermano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:

### **ART. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **ART. 2 - Responsabile del procedimento**

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice è, per il presente contratto, il Geom. Ricciardo Artusi, UO Cultura, Eventi e Museo della Direzione Cultura della Città metropolitana di Firenze.

### **ART. 3 - Oggetto del contratto e corrispettivo**

La Stazione Appaltante affida a                      , che accetta, il servizio di realizzazione del restauro conservativo di arredi lignei di interesse storico, articolato in due distinti lotti prestazionali:

Lotto 1 "Restauro conservativo di arredi lignei con finitura a oro" - Importo a base di gara Euro 17.000,00

Il lotto è costituito da:

- n° 4 poltrone Luigi XVI con rivestimento in tessuto e finitura in oro
- n° 5 sedie luigi xiv con rivestimento in tessuto e finitura in oro più una riparazione (sedia)

I beni di cui al presente Lotto 1 sono caratterizzati da lavorazioni di esperti in restauro ligneo, gesso e doratura, come elencati e descritti nella scheda tecnica A), allegato parte integrante al presente Capitolato.

Lotto 2 “Restauro conservativo di arredi lignei in patina” - Importo a base di gara Euro 12.000,00

Il lotto è costituito da:

- n° 3 panche in noce con spalliera, gambe tornite, intagliate, listrate a filetto
- n° 2 sedie a rocchetto con rivestimento in pelle e borchie in metallo

I beni di cui al presente Lotto 2 sono caratterizzati da lavorazioni di esperti in restauro ligneo, intaglio, listrato e intarsi a filetto, come elencati e descritti nella scheda B), allegato parte integrante al presente provvedimento.

Il servizio dovrà essere svolto alle condizioni stabilite nella documentazione di gara e in particolare nel Capitolato (allegato parte integrante al presente contratto sotto la lettera “A”) e nell’offerta (allegata sotto la lettera “B”).

Il corrispettivo per l'attività svolta dall'aggiudicatario del servizio, come descritta nel capitolato speciale di appalto, è determinato dall'importo di Euro \_\_\_\_\_ corrispondente all'offerta rimessa in data xxxxx attraverso la piattaforma telematica START.

#### **ART. 4 – Durata e decorrenza**

L'affidamento del servizio è concesso con decorrenza dal \_\_\_\_\_, data del verbale di avvio del servizio, e scadenza il \_\_\_\_\_.

Per ragioni di urgenza in data \_\_\_\_\_ si è provveduto all'avvio delle attività oggetto dell'appalto nelle more della stipulazione del contratto, a norma di quanto consentito dall'art 32 c. 8 del D.lgs 50/2016.

#### **ART. 5 – Obblighi dell'appaltatore**

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, termini e modalità contenute nel Capitolato ed alle istruzioni che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione Appaltante eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, pena la risoluzione del contratto.

#### **ART. 6 – Cessione contratto e subappalto**

E' fatto espresso ed assoluto divieto di cedere a terzi, in tutto od in parte, il servizio oggetto del presente contratto.

L'eventuale cessione del contratto darà diritto alla Città Metropolitana di Firenze di risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

Il subappalto è consentito nei limiti di legge. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare né, ai sensi del comma 3, lett. a), l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. Tali sub-contratti sono soggetti a comunicazione alla Stazione appaltante.

#### **Art. 7 - Garanzia dell'adempimento**

Per la sottoscrizione del contratto la ditta affidataria deve costituire una garanzia pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione. Per l'applicazione del presente articolo si rinvia all'art 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 8 – Clausola risolutiva espressa**

Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell'affidatario, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;

- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi al servizio o loro utilizzo non conforme;
- cessione parziale o totale del contratto;
- l'irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 3% dell'importo contrattuale.
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, di cui all'art 3 della L. 136/2010, dei flussi finanziari in relazione all'appalto.
- Inosservanza dei Codici di comportamento (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e Codice di comportamento della Città Metropolitana di Firenze);

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la Città metropolitana ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

#### **ART. 9 – Penalità**

In caso di inadempienza accertata e/o segnalata agli obblighi del Capitolato (allegato "A" al presente contratto), fatte salve le ulteriori responsabilità e la possibilità di recedere dal contratto, saranno applicate, previa contestazione, le seguenti penali:

- 1) Per il mancato rispetto dei tempi di inizio del servizio, per cause imputabili all'aggiudicatario, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- 2) Per il mancato rispetto degli standard di qualità dei servizi forniti, delle modalità o delle forme previste dal contratto e dall'offerta tecnica, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario, l'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra l'1% e il 3% dell'importo complessivo di aggiudicazione, in riferimento alla gravità dell'inadempienza o dell'eventuale recidiva in comportamenti non conformi, secondo il giudizio dell'Amministrazione.

Per il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 1) e 2), la penale sarà applicata, previa notifica all'aggiudicatario, successivamente all'esame delle eventuali contro deduzioni, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero, mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione.

Qualora l'importo complessivo delle penali erogate sia superiore al 3% dell'importo contrattuale, è facoltà per l'Amministrazione risolvere il contratto in danno del concessionario.

#### **ART. 10 – Norme regolatrici**

Il Concessionario dichiara di aver preso esatta conoscenza ed accettato senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato speciale, si obbliga a realizzare il servizio nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori nonché le disposizioni e le prescrizioni che potranno essere impartite dal RUP.

#### **ART. 11 – Spese contrattuali e registrazione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del prestatore, che espressamente dichiara di assumere. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui trattasi è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e esente IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i e che il presente contratto è registrabile in caso d'uso, a tassa fissa, a norma del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. n.131/1986.

#### **ART. 12 – Controversie**

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte IV, Titolo I "Contenzioso" del Codice D.Lgs. 50/2016 con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

#### **ART. 13 - Codici di comportamento**

Il Concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice adottato dalla Città Metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città Metropolitana, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.provincia.fi.it/trasparenza/disciplina>.

#### **ART. 14 – Tutela dati personali**

La Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **ART. 15 - Elenco Allegati**

Allegati parte integrante:

- “A” Capitolato Speciale di Appalto, corredato dei relativi allegati;
- “B” Offerta tecnica.

**Per la Città Metropolitana di Firenze : F.to \_\_\_\_\_**

**Per l'Impresa \_\_\_\_\_ : F.to \_\_\_\_\_**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Concessionario dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 3, 5, 6, 10 e 11 del presente contratto.

**Per l'Impresa \_\_\_\_\_ : F.to \_\_\_\_\_**